APPLICAZIONE DI BENEFICI DEMOGRAFICI AL PERSONALE DELLA MAGISTRATURA

# Art. 1

Ai magistrati, in dipendenza della nascita di uno o piu' figli avvenuta durante il periodo di uditorato e la permanenza nel ruolo degli aggiunti giudiziari, sara' concesso un aumento periodico di stipendio con decorrenza dalla nomina a magistrato di tribunale.

Versione in vigore dal 10 dicembre 1957, non più in vigore dal 16 dicembre 2010 · versione 0

## RIFERIMENTI NORMATIVI

| | |
|---|---|
| Atto | Applicazione di benefici demografici al personale della magistratura |
| Estremi | Legge 21 novembre 1957, n. 1082 |
| Pubblicazione | Gazzetta Ufficiale del 25 novembre 1957 |

**Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0**
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/applicazione-di-benefici-demografici-al-personale-della-magistratura/art-1/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it